

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 8 giugno 1999, n. 3083.
Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati: «Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio». Individuazione degli indicatori per l'ammissione a finanziamento dei programmi. Integrazione alla delibera di Giunta regionale n. 7954/98 Pag. 14
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 14 giugno 1999, n. 3328.
Comune di Ventotene (Latina). Sostituzione commissario *ad acta* per la definizione del piano regolatore generale Pag. 15
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 14 giugno 1999, n. 3330.
Comune di Allumiere (Roma). Variante all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale zona A. Delibera di consiglio comunale n. 73 del 12 settembre 1995. Approvazione Pag. 15
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 14 giugno 1999, n. 3435.
Prime indicazioni attuative della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 16
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 13 luglio 1999, n. 3821.
Reg. (CEE) n. 3302/90 del 15 novembre 1990. Modalità attuative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole destinate alla produzione di vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) Pag. 19
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 21 luglio 1999, n. 4081.
Determinazione dei criteri e modalità per la erogazione dei contributi economici concessi in occasione di manifestazioni, celebrazioni, iniziative, mostre, convegni e seminari imputati sui capitoli di spesa attribuiti al Dipartimento affari strategici istituzionali della Presidenza Pag. 21
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 5 maggio 1999, n. 710.
Delega all'assessore regionale all'urbanistica e casa delle determinazioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1357. Pag. 23
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 26 maggio 1999, n. 810.
Comune di Velletri (Roma). Varianti alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale art. 14, comma 8 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. (Delibere consiliari del 22 maggio 1998, numeri 54, 55, 56, 57, 58, 59) Pag. 24
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 28 giugno 1999, n. 967.
Approvazione ed adozione del protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Lazio, il comune di Roma e l'ENEL per il risanamento dell'elettrodotto in località Pisana in data 20 maggio 1999 Pag. 24
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 1° luglio 1999, n. 970.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Serena con sede in Tarquinia (Viterbo) (F. 24 bis) Pag. 26
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 8 luglio 1999, n. 986.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale Aurora con sede in Rocca di Papa (Roma) (F. 45) Pag. 26
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 28 luglio 1999, n. 987.
Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18. Associazione lega per l'ambiente Lazio. Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Pag. 27
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 8 luglio 1999, n. 988.
Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Spes Contra Spem con sede in Roma (F. 369) Pag. 27
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 18 luglio 1999, n. 1042.
Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Borghesiana», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale Pag. 28
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** 18 luglio 1999, n. 1043.
Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Ostia Ponente», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale Pag. 31

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

13 LUG. 1999

ADDI' 13 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - LUCISANO

DELIBERAZIONE N° 3821

OGGETTO:

Reg.(CEE) n.330290 del 15.11.1990.Modalità attuative del
 trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole destinate alla produzione di vini da
 tavola ad Indicazione Geografica Tipica. (I.G.T.). Con allegati



OGGETTO: Reg.(CEE) n.3302/90 del 15.11.1990. Modalità attuative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole destinate alla produzione di vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) Con allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e Mondo Rurale;

CONSIDERATO che, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste n.469/88 del 12.10.1988, con deliberazione della Giunta Regionale n.11328 del 13.12.1991 sono state definite le modalità attuative, nel territorio della Regione Lazio, per il trasferimento dell'esercizio del diritto di reimpianto di superfici vitate, limitatamente a zone idonee alla produzione dei vini a Denominazione d'Origine Controllata (D.O.C.) conformemente a quanto disposto dall'art.7, paragrafo 2, il comma del Reg.(CEE) n.822/87;

VISTO il Reg.(CEE) n.3302/90 della Commissione del 15 novembre 1990, che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei trasferimenti effettuati tra aziende viticole di diritti di reimpianto di superfici vitate verso superfici destinate alla produzione di vino da tavola, uva da tavola e alla coltura di viti madri di portainnesto;

VISTA la nota prot.n.32040 del 25 maggio 1999 avente per oggetto "Trasferimento del diritto di reimpianto verso la produzione di vino da tavola. Reg.(CEE) n.3302/90" con la quale il Ministero per le Politiche Agricole - che aveva, d'intesa con gli Assessorati Regionali Agricoltura, predisposto, in applicazione del predetto Reg.CEE n.3302/90, un provvedimento ministeriale recante le disposizioni inerenti al trasferimento del diritto di reimpianto di superfici viticole verso la produzione di vino da tavola ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) - comunica che la Commissione della Unione Europea, a seguito dell'invio della bozza finale del predetto provvedimento da parte del medesimo Ministero per le Politiche Agricole, ha espresso il proprio parere sfavorevole in ordine ad una sua applicazione in ambito nazionale;


CONSIDERATO che il Ministero per le Politiche Agricole con la predetta nota n.32040/99 - in attesa della nuova Organizzazione del Mercato Vitivinicolo che si applicherà dal 1° Agosto 2000 - ritiene opportuno che le Regioni adottino, nel frattempo, propri provvedimenti che consentendo l'applicazione del citato Reg.(CEE) n.3302/90 permettano l'accesso al trasferimento del richiamato diritto di reimpianto, da parte dei viticoltori interessati, nel restante periodo di tempo antecedente alla citata data del 1° Agosto 2000;

CONSIDERATO che il predetto Ministero per le Politiche Agricole con la citata nota n.32040/99 invita le Regioni a valutare l'opportunità di limitare il trasferimento del diritto di reimpianto alle sole superfici viticole destinate alla produzione di vino da tavola ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.);

RITENUTO che ai fini del miglioramento della qualità della produzione di vino da tavola appare conveniente - tenuto conto dei vincoli e delle condizioni poste dal citato Reg.(CEE) n.3302/90 - di limitare il trasferimento del diritto di reimpianto alle sole superfici vitate destinate alla produzione dei seguenti vini da Tavola ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.) riconosciuti per il Lazio: "Civitella D'Agliano", "Colli Cimini", "Frusinate" o "del Frusinate", "Nettuno" e "Lazio";

CONSIDERATO che il citato Reg.(CEE) n.3302/90 demanda allo Stato Membro - e quindi alle Regioni in conformità al D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 - la fissazione delle disposizioni di dettaglio nei limiti prefissati dal richiamato Regolamento comunitario n.3302/90;

CONSIDERATO che il predetto trasferimento del diritto di reimpianto di superfici vitate in zone idonee alla produzione dei citati vini da tavola ad I.G.T. permetterà la mobilità del potenziale viticolo, favorendo la coltivazione della vite in quelle aree che esprimono una maggiore vocazione a detta coltura ed il cui potenziale di produzione è inferiore alle esigenze di mercato;


Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e Mondo Rurale

CONSIDERATO che l'allegato V del citato Reg.(CEE) n.822/1987 stabilisce che il diritto di reimpianto è: "il diritto di realizzare su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, un impianto di viti durante otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata";

RITENUTO di dover definire le modalità attuative nel territorio della Regione Lazio, per il trasferimento e per l'esercizio del diritto di reimpianto;

VISTA la legge 15.05.1997, n.127, art.17, comma 32;
all'unanimità,


DELIBERA

di definire, come segue, le modalità attuative, nel territorio della Regione Lazio, per il trasferimento e per l'esercizio del diritto di reimpianto di superfici vitate, in zone idonee alla produzione di vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), conformemente a quanto disposto dal Reg.(CEE) n.3302/90:

1. I trasferimenti del diritto di reimpianto di superfici vitate, possono, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, essere effettuati - per i vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica "Civitella D'Agliano", "Nettuno", "Colli Cimini" e "Frusinate" o "del Frusinate" - soltanto nell'ambito del rispettivo territorio delimitato per la produzione del relativo vino, mentre per il vino da tavola ad Indicazione Geografica Tipica "Lazio" il trasferimento del diritto di reimpianto di superfici viticole può essere effettuato nell'ambito dell'intero territorio regionale;
2. I livelli massimi di rese di uva per ettaro, per i quali sussiste l'obbligo del rispetto da parte di coloro che acquisiscono un diritto di reimpianto, corrispondono ai livelli di resa massima stabiliti dai disciplinari di produzione dei rispettivi vini da tavola ad Indicazione Geografica Tipica;
3. La superficie massima che può essere oggetto di trasferimento - nell'ambito della campagna vitivinicola 1999/2000, - determinata ai sensi dell'art.5 paragrafo 2, per ciascuno dei suddetti vini da tavola ad I.G.T., è la seguente:

- "CIVITELLA D'AGLIANO"	ettari	3
- "COLLI CIMINI"	ettari	10
- "FRUSINATE" o "DEL FRUSINATE"	ettari	50
- "NETTUNO"	ettari	3
- "LAZIO"	ettari	154
TOTALE	ettari	220

4. Le varietà considerate migliorative, per le quali è previsto l'obbligo dell'utilizzazione da parte di coloro i quali acquisiscono un diritto di reimpianto, sono quelle raccomandate e/o autorizzate per la coltivazione nelle varie province laziali e riportate nell'elenco allegato al Regolamento CEE n.3800/81 e successive modificazioni (art.5, par.3, 1° trattino);
5. La superficie minima oggetto del trasferimento del diritto di reimpianto viene fissata in 25 are (art.5, par.3, 2° trattino);
6. La superficie massima acquisibile da parte di ogni singola azienda è fissata in 10 ettari;
7. I criteri di assegnazione dei trasferimenti (art.5, par.3, 4° trattino), conformi agli obiettivi di qualità perseguiti dal regolamento in parola, sono stabiliti secondo le seguenti priorità, sulla base dei casi indicati dall'art.10, par.2:
 - a) Conduttori le cui superfici vitate sono oggetto di ristrutturazione collettiva o di esproprio;
 - b) Coltivatori aderenti ad associazioni di viticoltori che praticano la vinificazione in forma collettiva;
 - c) Coltivatori che vinificano in proprio e perseguono una politica di qualità;
 - d) Conduttori che producono vini a denominazione di origine controllata o ad indicazione geografica tipica;
 - e) Conduttori che dimostrano che la loro produzione è integralmente vinificata e commercializzata a condizioni di mercato soddisfacenti;



[Handwritten signature]
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

8. Sono esclusi, ai sensi dell'art.9 par.2, dall'autorizzazione al trasferimento del diritto di reimpianto le domande che prevedono impianti di vigneti che saranno sottoposti ad un regime di conduzione a resa elevata, quali i vigneti irrigati e l'allevamento a tendone;
9. Il conduttore che intende acquisire il diritto di reimpianto di superfici vitate e successivamente esercitare tale diritto all'interno di una delle aree laziali idonee a produrre vini da tavola ad I.G.T. del Lazio - per impiantare un vigneto atto a produrre vini da tavola ad I.G.T. del Lazio stesso- deve presentare la domanda di trasferimento al Settore decentrato agricoltura competente per territorio. La domanda si può presentare dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sino alla data del 15 aprile 2000;
10. La domanda di trasferimento del diritto di reimpianto di superfici vitate - da esercitarsi entro e non oltre la ottava campagna viticola, a partire da quella in cui è avvenuta l'estirpazione - deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- preliminare di compravendita in cui debbono essere riportati:
 - le generalità dei contraenti e delle relative aziende;
 - gli estremi catastali (comune, partita catastale, foglio di mappa, particelle e superficie) delle aziende contraenti, della superficie vitata estirpata e di quella su cui sarà esercitato il diritto di reimpianto;
 - la rinuncia dell'azienda cedente ad esercitare il diritto di reimpianto ceduto;
 - il nome del vino da tavola ad I.G.T. che si intende ottenere con il vigneto che sarà impiantato a seguito del trasferimento del diritto di reimpianto;
 - documentazione relativa alla titolarità del diritto di reimpianto della ditta cedente, rilasciata dal competente Settore decentrato agricoltura;
 - atto relativo alla titolarità della conduzione del fondo da parte del richiedente;
11. Per ciascuna domanda di trasferimento del diritto di reimpianto il competente Settore Decentrato Agricoltura:
- verifica la legittimità del possesso del diritto di reimpianto dell'azienda cedente percorrendo l'intero iter particellare, con tutte le estirpazioni e gli impianti di vigneto intervenuti nell'azienda dagli ultimi otto anni, anche attraverso la consultazione dello schedario viticolo;
 - verifica della disponibilità di autorizzazioni ad effettuare nuovi impianti acquisiti, da parte del cedente, negli ultimi sei anni, compreso quello della richiesta. In caso positivo non si possono cedere diritti di reimpianto (art.2 paragrafo 4);
 - verifica che il cedente sia in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti viticoli;
 - verifica che il richiedente non detenga diritti di reimpianto o di nuovi impianti in portafoglio. In tal caso prima di acquisire altri diritti di reimpianto si devono utilizzare quelli già detenuti (art.3, comma 1, primo trattino);
 - verifica che il richiedente non abbia beneficiato di un premio di abbandono definitivo delle superfici viticole negli ultimi cinque anni. In caso positivo non possono essere acquisiti diritti di reimpianto (art.3, comma 1, secondo trattino);
 - verifica che il richiedente non abbia ceduto diritti di reimpianto negli ultimi sei anni compreso quello della richiesta. In caso positivo non può acquisire diritti di reimpianto (art.3, comma 1, primo trattino);
 - verifica che il richiedente sia in regola con la normativa vitivinicola comunitaria e nazionale (art.3, comma 1, secondo trattino);
12. Qualora le suddette verifiche abbiano avuto esito favorevole sia per il cedente che per il richiedente, il competente Settore Decentrato Agricoltura dispone un accertamento preventivo in campagna per verificare l'effettiva situazione viticola delle parti interessate alla transazione, in particolare il rispetto della normativa comunitaria sugli impianti e reimpianti di viti. Nel corso del sopralluogo il funzionario istruttore dovrà prendere visione della idoneità agronomica della superficie in cui dovrà essere impiantato il vigneto oggetto della richiesta, in particolare dovrà verificare a quale categoria viticola, prevista dall'art.4, del Reg.(CEE) n.822/87, è ascrivibile tale superficie;

13. Il competente Settore decentrato agricoltura entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda di trasferimento del diritto di reimpianto, e, comunque, entro il 15 maggio 2000, deve avere eseguito le verifiche e gli accertamenti di cui ai precedenti punti 10) ed 11), riscontrato il possesso dei citati requisiti ed inoltrato la domanda, corredata dalla documentazione e da un circostanziato parere di merito, all'Area Produzione del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale;
14. La predetta Area Produzione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 12) e, comunque, entro il 31 maggio 2000 rilascia l'autorizzazione ufficiale preliminare al trasferimento (articolo 4, punto 1) stabilendo che l'atto notarile di cessione del diritto di reimpianto di superfici vitate dovrà essere inviato alla medesima Area Produzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'autorizzazione preliminare e comunque entro il 30 giugno 2000;
15. L'Area Produzione rilascerà all'acquirente (cessionario) entro 30 giorni - e comunque entro la data ultima del 31 luglio 2000 - dal ricevimento dell'atto notarile di cessione del diritto di reimpianto di superfici vitate, l'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto di superfici vitate regolarmente acquisito (art.4 paragr.3);
16. Dopo il trasferimento, il diritto di reimpianto può essere esercitato sino alla fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, entro il termine di validità del diritto stesso.
17. I dati relativi al trasferimento del diritto di reimpianto saranno annotati su apposito registro tenuto presso il competente Settore Decentrato Agricoltura e comunicati al Ministero per le Politiche Agricole ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.1997, n.127, art.17, comma 32.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE


19 LUG. 1999

AP/MN/ag
delib-reg3302



Assessorato Regionale
Agricoltura e Mondo Rurale
Dr. Maurizio Federico

